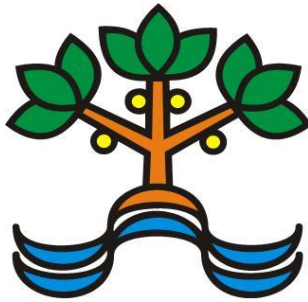




Unité des Communes valdôtaines Evançon

**Regolamento
disciplinante il servizio
di spazio gioco**

Approvato con deliberazione della Giunta n. 60 del 22.09.2025

Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Titolarità	3
Art. 3 – Capienza.....	3
Art. 4 – Orari del servizio e calendario	3
Art. 5 – Soggetti ammessi al servizio	4
Art. 6 – Modalità di fruizione del servizio	5
Art. 7 – Domande di ammissione al servizio	6
Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione.....	6
Art. 9 – Ammissione.....	7
Art. 10 – Controlli.....	8
Art. 11 – Ambientamento	8
Art. 12 – Dimissioni.....	9
Art. 13 – Frequenza, accompagnamento e ritiro	9
Art. 14 – Assenze e detrazioni.....	10
Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia	10
Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria.....	10
Art. 17 – Dieta	11
Art. 18 – Sicurezza e divieti.....	11
Art. 19 – Quota mensile di contribuzione	11
Art. 20 – Informazione e partecipazione delle famiglie.....	12
Art. 21 – Disposizioni finali	12

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, il funzionamento e l'organizzazione del servizio di spazio gioco presente nel territorio dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti.
2. Lo spazio gioco, erogato nella struttura di Ayas, è un servizio socio-educativo di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, residenti in Valle d'Aosta, prioritariamente nei Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon, che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, con la funzione e lo scopo di:
 - promuovere il loro benessere psicofisico;
 - favorire la loro crescita armonica, lo sviluppo delle loro competenze, abilità e potenzialità;
 - offrire loro un luogo di accoglienza, di cura, di crescita, di socializzazione e di sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali, cognitive e ludiche;
 - sostenere ed affiancare le famiglie nei loro compiti educativi, integrando le necessarie competenze professionali;
 - prevenire e rimuovere le condizioni di svantaggio, di discriminazione e di esclusione sociale.

Articolo 2 – Titolarità

1. L'Unité des Communes valdôtaines Evançon (di seguito anche Ente), in collaborazione con i Comuni del proprio comprensorio, è titolare del servizio di spazio gioco, erogato tramite appaltatori esterni.

Articolo 3 – Capienza

1. La capienza del servizio è stabilita dalla Giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività autorizzata, secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti.

Articolo 4 - Orari del servizio e calendario

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo, con un'apertura di 48 settimane complessive sulla base delle disposizioni regionali in materia. Il calendario annuale è comunicato alle famiglie.

2. Il servizio di spazio gioco è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 17,30, fatta eccezione per le chiusure stabilite annualmente. L'orario di apertura potrà subire variazioni autorizzate dall'Ente su richieste ed esigenze emerse in corso di gestione del servizio nel rispetto del monte ore di apertura previsto oppure a causa di eventi non prevedibili e/o per cause di forza maggiore.
3. L'orario di frequenza è concordato con la famiglia in fase di inserimento.
4. L'orario concordato deve essere scrupolosamente osservato e potrà subire variazioni solo previo accordo con il coordinatore del servizio e compatibilmente con l'organizzazione del servizio stesso.
5. Nel rispetto della natura flessibile del servizio è comunque garantito l'adeguamento giornaliero dell'orario di frequenza del minore previo accordo con il coordinatore del servizio.
6. Le effettive chiusure del servizio sono definite dall'Ente in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
7. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione degli stabili. In tal caso, l'Ente stesso fornirà un congruo preavviso all'utenza, la cui quota di contribuzione verrà proporzionalmente ridotta.

Art. 5 – Soggetti ammessi al servizio

1. Sono ammessi al servizio di spazio gioco, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
2. Sono requisiti essenziali per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio:
 - la nascita del/la bambino/a;
 - la residenza del/la bambino/a in un Comune della Valle d'Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso lo spazio gioco, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.
3. L'inserimento del minore al servizio è effettuato sulla base della posizione ottenuta nella graduatoria, redatta ai sensi dei successivi articoli 7 e 8 del presente Regolamento.
4. Per i minori che già usufruiscono del servizio e compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza al servizio è prolungata di diritto sino alla frequenza della medesima. I genitori sono tenuti a trasmettere, entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con il coordinatore.
5. In caso di comunicazione successiva al giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro, il genitore è tenuto a pagare l'intera retta mensile a suo carico.

6. In via eccezionale è consentita la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età di minori disabili, su richiesta dell'équipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
7. Per i bambini già inseriti, il servizio è garantito per l'intero anno socio-educativo anche se la residenza è trasferita al di fuori dei Comuni dell'Unité.
8. Ai fini delle ammissioni, sono ritenute prioritarie, nella formazione della graduatoria, le seguenti situazioni:
- a) bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere inserito in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
 - b) bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
 - c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - d) bambini affidati a parenti o a terze persone;
 - e) famiglie monogenitoriali (per famiglia monogenitoriale si intende quella in cui il minore sia stato riconosciuto da un solo genitore oppure sia figlio di vedovo/a).
- Le condizioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c) devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dell'Ente gestore per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
9. L'inserimento dei minori che versino nelle situazioni problematiche di cui sopra può essere effettuato, in presenza di posti vacanti, in qualsiasi periodo dell'anno, anche al di fuori delle graduatorie in corso di validità.
10. L'Ente può richiedere, agli uffici regionali competenti, la possibilità di integrare temporaneamente l'autorizzazione di n. 1 posto, da utilizzare esclusivamente nel caso di richiesta di inserimento urgente, da parte dell'équipe socio-sanitaria, di utenti con gravi problemi sanitari, psicologici o di disabilità.
11. Non sono ammessi al servizio i minori appartenenti a nuclei familiari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso. È facoltà della Giunta dell'Unité ammettere i minori stessi, nel caso in cui la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.

Art. 6 – Modalità di fruizione del servizio

1. Il servizio prevede una frequenza minima di tre ore settimanali, monte ore fruibile in almeno tre giorni di presenza a settimana. È altresì prevista una frequenza massima di 5 ore giornaliere consecutive, in quanto non è consentita la somministrazione del pranzo.

Art. 7 – Domande di ammissione al servizio

1. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate con le modalità e secondo le tempistiche stabiliti dall'Ente, come da indicazioni rese disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, prevedendo due periodi annuali di apertura ordinaria delle iscrizioni; uno tra aprile e maggio e l'altro tra ottobre e novembre, precisamente definiti nell'avviso a cura del Segretario dell'Ente. Ad ogni domanda presentata sono assegnati i punteggi previsti all'art. 8 del presente Regolamento, al fine di redigere la graduatoria di inserimento.
2. La domanda di ammissione può essere rinnovata/integrata in caso di situazione lavorativa e familiare più vantaggiosa, ai fini del riconoscimento di un maggiore punteggio in occasione della formazione di una nuova graduatoria.
3. I minori utilmente collocati nella graduatoria e non ammessi al servizio entro la scadenza della medesima, se ancora interessati al servizio, debbono ripresentare istanza.
4. Per i minori già inseriti per i quali si intenda richiedere il trasferimento presso altra struttura dovrà essere presentata una nuova domanda.
5. I minori già ammessi al servizio gli anni precedenti mantengono l'iscrizione sino alla data di inizio della frequentazione della scuola dell'infanzia e si prescinde dalla presentazione di nuova istanza.
6. È richiesta una nuova istanza qualora la famiglia abbia precedentemente rinunciato al posto.

Art. 8 – Graduatoria e criteri di ammissione

1. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
2. L'Unité provvede a comunicare la collocazione in graduatoria ai singoli utenti; la graduatoria, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione di un codice, è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente.
3. La graduatoria degli ammessi, una per ogni struttura, è approvata con determinazione del Responsabile del servizio con cadenza semestrale.
4. La graduatoria così formata conserva validità sino all'approvazione di quella successiva.
5. In caso di un congruo numero di posti vacanti e di mancanza di candidati nelle graduatorie esistenti per singolo spazio gioco sarà facoltà dell'Ente, sentiti i coordinatori pedagogici, effettuare una apertura straordinaria delle iscrizioni, al di fuori dei termini di cui al precedente articolo.

6. Ai fini della formazione della graduatoria, vengono assegnati i seguenti punteggi, considerando la situazione del minore al momento della presentazione della domanda di ammissione:

Situazione lavorativa dei genitori		
a.	Per ogni genitore lavoratore a tempo pieno	punti 10
b.	Per ogni genitore lavoratore con contratto a tempo parziale	punti 5
c.	Per ogni genitore cassaintegrato, in mobilità, precario, con occupazione saltuaria o frequentante corsi scolastici, universitari o di specializzazione professionale	punti 2,5
d.	Per ogni genitore con sede lavorativa nel territorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon	punti 0,50
Situazione del nucleo familiare		
a.	Per nucleo familiare con un figlio a carico	punti 1
b.	Per nucleo familiare con due figli a carico	punti 2
c.	Per nucleo familiare con tre figli a carico	punti 3
d.	Per nucleo familiare con quattro o più figli a carico	punti 4
e.	Per nuclei familiari che richiedano l'inserimento al servizio di spazio gioco di due o più gemelli o fratelli in età inferiore ai tre anni	punti 5
f.	Famiglie monogenitoriali caratterizzate da un solo genitore in vita o da un genitore con affidamento esclusivo.	Punti 10
g.	Per presenza di familiari conviventi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 22/1995	punti 3
Residenza del nucleo familiare		
a.	Residenti in un Comune dell'Unité Evançon	punti 30
b.	Residenti in altri Comuni della Valle d'Aosta	punti 5
Frequenza al servizio		
a.	Frequenza a tempo pieno 40 ore	Punti 4
b.	Frequenza 30 ore	Punti 3
c.	Frequenza 20 ore	Punti 2
d.	Frequenza 15 ore	Punti 1,5
Graduatorie precedenti		
a.	Utenti che hanno già presentato domanda, ma esclusi dalla precedente graduatoria ordinaria	Punti 2

7. A parità di punteggio, acquisito con i precedenti criteri, le domande verranno ordinate secondo la data di nascita del bambino dando la priorità al minore nato prima/al minore con Indicatore della Situazione Equivalente inferiore.

A parità di data di nascita le domande verranno ordinate in base all'ora di nascita.

8. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto mese, previa verifica di disponibilità di posti.

Art. 9 – Ammissione

1. L'assegnazione dei posti disponibili avviene seguendo l'ordine della graduatoria.

2. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha a disposizione cinque giorni lavorativi per accettare, rinunciare o posticipare l'inserimento per una sola volta, non oltre i termini di approvazione della/delle graduatorie/e.
3. La rinuncia al servizio comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria in corso di validità.

Art. 10 – Controlli

1. Possono essere effettuati controlli formali sulla correttezza della compilazione delle domande e controlli sostanziali sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande stesse.
2. Nel caso si rilevi la non corrispondenza tra la dichiarazione e la condizione verificata si procede alla rideterminazione del punteggio. Il provvedimento di rideterminazione viene assunto entro la data fissata per l'inizio della frequenza.
3. IL soggetto gestore esterno effettuerà inoltre le verifiche presso la competente USL sulla situazione vaccinale del minore. In caso di irregolarità accertata, l'inserimento al nido sarà consentito solo quando il genitore/esercente la patria potestà provvederà alla regolarizzazione. Durante tutto il periodo di frequenza, il soggetto gestore esterno effettuerà periodici controlli presso i competenti uffici della ASL di appartenenza del minore, ai fini della verifica della regolarità vaccinale e il mantenimento dei requisiti per la frequenza.
4. Si veda inoltre quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento in punto di dimissioni.

Art. 11 – Ambientamento

1. Ai fini dell'ingresso del minore allo spazio gioco, è richiesta un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico pediatra di libera scelta o dal medico di sanità pubblica. Non è invece richiesto alcun esame laboratoristico preliminare. È richiesta, per ogni minore, la presentazione della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi vaccinali, ai sensi della normativa vigente. In mancanza di tale documentazione, il minore non potrà essere accolto. Parimenti, durante tutto il periodo di frequenza, il soggetto gestore esterno effettuerà periodici controlli presso i competenti uffici della ASL di appartenenza del minore, ai fini della verifica della regolarità vaccinale e il mantenimento dei requisiti per la frequenza.
2. Il rispetto dell'obbligo vaccinale viene accertato d'ufficio con le modalità previste dall'art. 9 comma 3 e dalla normativa vigente in materia.
3. L'ambientamento del minore deve essere graduale e facilitato dalla presenza di un genitore o di una persona comunque familiare al minore, a ciò espressamente autorizzata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono stabiliti dal coordinatore del servizio e dagli operatori di riferimento.

4. La data di inserimento deve essere concordata con il coordinatore del servizio. Il mancato inserimento, entro la data concordata, se non per gravi e comprovati motivi, comporta la perdita del diritto all'ammissione.
5. Nel periodo di ambientamento il minore deve avere, di norma, una figura di riferimento tra gli educatori, che favorisca il primo approccio con la struttura e faciliti il distacco dalla famiglia.

Art. 12 – Dimissioni

1. Nel corso della permanenza del minore allo spazio gioco, potranno essere disposte le dimissioni dello stesso in caso di:
 - dichiarazioni mendaci o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile presentati al momento della domanda di ammissione;
 - ripetuta inosservanza dell'orario di entrata e di uscita;
 - assenza ingiustificata superiore a 30 giorni consecutivi;
 - morosità nel pagamento della retta mensile di frequenza per un periodo superiore a due mesi anche non consecutivi;
 - mancato rispetto di quanto previsto dal presente, anche in merito al rispetto degli obblighi vaccinali.
2. Il genitore che intende ritirare il minore dal servizio di spazio gioco è tenuto a fornire un preavviso scritto di almeno entro il giorno 10 del mese precedente a quello del ritiro. Le dimissioni hanno validità a decorrere dal 1° giorno del mese successivo, ovvero in data diversa da concordare con il coordinatore.

Art. 13 – Frequenza, accompagnamento e ritiro

1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
2. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati.
3. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 5 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
4. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al personale educativo. Non possono in ogni caso essere consegnati ai minori di 18 anni.
5. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del minore al momento dell'uscita dallo spazio gioco, i genitori devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;

- provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del bambino, esclusivamente maggiorenne, si presenti munita di documento di identità.

Art. 14 – Assenze e detrazioni

1. Le assenze del minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro le ore 9,00 al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei minori presenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza del minore entro tale ora, il personale della struttura potrà attivare la procedura "anti-abbandono" e contattare telefonicamente i genitori per una verifica.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore del servizio i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a motivi familiari, possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo.
3. Per la riammissione al servizio dopo un'assenza dovuta a malattia della durata superiore a 5 giorni consecutivi è necessaria la presentazione di documentazione attestante che, su valutazione del medico:
 - a) che il minore non è affetto da malattie contagiose e/o diffuse
 - b) la data in cui, a giudizio del medico, il bambino può rientrare in comunità.
4. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola comunicazione del genitore.
5. Le detrazioni per le assenze dovute a malattia o a motivo diverso da malattia sono stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15 – Allontanamento in caso di malattia

1. Nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, il coordinatore del servizio o il personale educativo avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del minore dallo spazio gioco.

Art. 16 – Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Ferme restando le competenze degli operatori sanitari (medici, infermieri ecc.), il personale dello spazio gioco deve procedere, come previsto dalla normativa vigente, alla somministrazione di medicinali ai minori nei soli casi in cui, sulla base di puntuale prescrizione medica, che stabilisca il dosaggio e gli orari, i genitori - o chi ne fa le veci - ne abbiano fatto richiesta scritta e la somministrazione non possa essere rinviata ad orario diverso da quello di permanenza del minore.

Art. 17 – Dieta

1. Per il servizio di spazio gioco non è prevista la somministrazione del pasto, ma è prevista la somministrazione dello spuntino mattutino o pomeridiano, come da tabella dietetica approvata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell'Azienda USL) contenente indicazioni relative alla dieta più adatta al bambino.
3. Il certificato medico di cui al comma 2 deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.

Art. 18 – Sicurezza e divieti

1. L'accesso allo spazio gioco non è consentito agli estranei, cioè a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal coordinatore.
2. Non è consentito ai genitori portare e/o somministrare propri alimenti di alcun genere ai bambini all'interno dello spazio gioco, salvo la fornitura diretta di specifici prodotti alimentari in presenza di patologie, certificate dal medico, che richiedano diete particolari.
3. È fatto divieto ai bambini di portare oggetti piccoli e pericolosi per la propria ed altrui incolumità anche riferita all'ingeribilità accidentale degli stessi.
4. Si richiede che i bambini non indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini e monili simili; in ogni caso il gestore non è responsabile degli oggetti di valore o capi di pregio indossati dai bambini ed eventualmente smarriti o deteriorati.

Art. 19 – Quota mensile di contribuzione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
2. La quota di contribuzione a carico della famiglia, successivamente individuata quale "retta", è stabilita dall'Ente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE minorenni).
3. I genitori, o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della quota di contribuzione massima.
4. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori possono presentare la nuova dichiarazione ISEE

per ottenere la rideterminazione della retta, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

5. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del bambino. Nel caso in cui l'ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la quota dovuta è riproporzionata.
6. Il mancato versamento della retta, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Dirigente del Servizio. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.

Art. 20 – Informazione e partecipazione delle famiglie

1. La partecipazione delle famiglie dei bambini che frequentano i servizi per la prima infanzia è garantita secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente.

Art. 21 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Ente.

--==ooOoo==--